

LA DIFESA DELL'AVVOCATO NEL PROCEDIMENTO DISCIPLINARE: procedura e casistica

Avv. Francesca Castiglioni

11.05.2021

Procedimento disciplinare è un procedimento amministrativo che si svolge secondo i principi costituzionale di imparzialità e buon andamento (art. 10 reg.CNF 2/14). Per quanto non espressamente previsto si applicano al procedimento disciplinare le norme del cpp in quanto compatibili. E' un procedimento c.d. «accusatorio»= *in dubio pro reo*

Il procedimento disciplinare non è «disponibile» nel senso che una eventuale richiesta di revoca o ritiro dell'esposto non provoca alcuna caducazione né arresto del procedimento stesso

PRINCIPALI FONTI NORMATIVE

- . Legge 247/12 («Nuova disciplina dell'Ordinamento della Professione Forense») Ispirandosi al principio terzietà e imparzialità del Giudice sancito dall'Art. 111 Cost. ha introdotto un nuovo organismo il Consiglio Distrettuale di Disciplina a cui è demandato del potere disciplinare
Titolo V dedicato al CDD ed al procedimento disciplinare (art. 50-63)
- . Regolamento CNF 1/2014 «elezioni dei Consigli distrettuali di Disciplina»
- . Regolamento CNF 2/2014 Procedimento Disciplinare (come modificato con delibera immediatamente esecutiva del 26.06.15)
- . Codice Deontologico Forense (in vigore dal 15.12.14)
- . Eventuali regolamenti interni dei singoli CDD

Art. 3 L. 247/12

Le norme deontologiche devono per quanto possibile essere

.Tipizzate nella condotta

. Contenere l'espressa previsione della sanzione applicabile

Struttura Codice deontologico

Codice Deontologico Forense (in vigore dal 15.12.14)

Art. 1-19 principi generali

art. 21 potestà disciplinare - ove è evidenziato il principio di commisurazione della pena al fatto concreto (co. 3)

art. 23 e ss. «norme incriminatrici»: tipizzazione degli illeciti disciplinari e l'espressa indicazioni delle sanzioni (previsto anche meccanismo di aggravamento e di attenuazione in relazione alla maggiore o minore gravità del fatto contestato)

Infelice formulazione iniziale dell'art. 20 NCDF

sentenza CNF 137/2015 e successive: si è sostanzialmente chiarito che l'illecito disciplinare non può essere classificato esclusivamente come fatto tipico astratto e limitato alle sole ipotesi del Cod.deont. , ma è «sistema misto, non tipico ma improntato alla tipicità» per impossibilità di una completa tipizzazione

MODIFICA FORMULAZIONE ART. 20 NCDF (maggio 2018)

Riformulazione art. 20 NCDF

ART. 20 NCDF previgente

La violazione dei doveri di cui ai precedenti articoli costituisce illecito disciplinare perseguibile nelle ipotesi previste nei titoli II, III, IV, V, VI di questo codice

ART. 20 NCDF attuale

1. La violazione dei doveri e delle regole di condotta di cui ai precedenti articoli e comunque le infrazioni ai doveri e alle regole di condotta imposti dalla legge o dalla deontologia costituiscono illeciti disciplinari ai sensi dell'art. 51, comma 1, della legge 31 dicembre 2012, n. 247. 2. Tali violazioni, ove riconducibili alle ipotesi tipizzate ai titoli II, III, IV, V e VI del presente codice, comportano l'applicazione delle sanzioni ivi espressamente previste; ove non riconducibili a tali ipotesi comportano l'applicazione delle sanzioni disciplinari di cui agli articoli 52 lettera c) e 53 della legge 31 dicembre 2012, n. 247, da individuarsi e da determinarsi, quanto alla loro entità, sulla base dei criteri di cui

COMPETENZA

Il CDD esercita la potestà disciplinare nei confronti degli iscritti agli Albi degli Avvocati, agli Elenchi e ai Registri dei Praticanti Avvocati.

La competenza territoriale del procedimento è del CDD ove è iscritto l'avvocato o il praticante «incolpato» o di quello ove è avvenuto il fatto per cui si procede. In caso di «conflitto» si applica il principio della prevenzione della notizia con riguardo al momento dell'iscrizione nell'apposito registro

I. Esposto depositato presso COA

II. COA ricevuto esposto:

- a) comunicazione segnalato e invito a presentare memoria difensiva al CDD entro 20 giorni (I TERMINE ASSEGNATO PER DIFESE);
- b) Trasmette fascicolo a CDD

Con la prima memoria ci si «gioca» l'opportunità di definizione del procedimento in seduta plenaria. Il fascicolo, infatti, quando perviene al CDD viene esaminato dall'Ufficio di Presidenza che, all'esito del vaglio, **può** **alternativamente**:

- 1) Proporre l'archiviazione in seduta plenaria (adunanza periodica di tutti i consiglieri CDD), per manifesta infondatezza o intervenuta prescrizione, con l'astensione da parte dei Colleghi dello stesso Foro di appartenenza del destinatario dell'esposto;
- 2) Proporre il richiamo verbale in seduta plenaria, se la sussistenza di una violazione è lieve o scusabile;
- 3) Trasmettere il fascicolo alla Sezione, per la trattazione del fascicolo, qualora la questione non sia «di pronta

SEZIONE

La Sezione è formata da otto consiglieri, di cui un Presidente, un Segretario, un Istruttore, e cinque altri componenti, dei quali due Supplenti.

L'istruttore prende in carico il fascicolo per il quale non è stata disposta l'archiviazione o il richiamo verbale in plenaria.

La Sezione giudicante è formata da cinque consiglieri, tra cui Presidente e Segretario.

Due Consiglieri sono supplenti.

FASE ISTRUTTORIA DI SEZIONE

L'Istruttore, esaminato il fascicolo, comunica all'interessato l'apertura della fase istruttoria, invitandolo a depositare scritti difensivi nel termine di 30 giorni dal ricevimento della comunicazione.

Esamina le eventuali difese depositate, acquisisce prove documentali e/o orali.

Redige una Relazione con la quale **propone** alla Sezione l'archiviazione, o il rinvio a giudizio o il richiamo verbale

La Sezione, senza la partecipazione dell'istruttore, decide sulla proposta dell'istruttore e delibera l'archiviazione o il richiamo verbale o approva il capo di incolpazione.

Se c'è l'approvazione di un capo di incolpazione (art. 17 Reg. 2/14 CNF), lo stesso viene notificato all'incolpato con assegnazione di un termine per difesa (20 giorni) scaduto il quale l'istruttore chiederà alla sezione alternativamente l'archiviazione, il richiamo verbale o il rinvio a giudizio e la sezione deciderà.

E' questo il momento in cui l'incolpato ha contezza effettiva degli addebiti, delle norme che si asseriscono violate e delle circostanze contestate.

Scaduto il termine di 20 giorni per le difese l'istruttore può proporre alla sezione la citazione a giudizio, il richiamo verbale o l'archiviazione. La sezione decide

IL DIBATTIMENTO

Se viene disposta la citazione a giudizio viene fissata la data del dibattimento che è notificata all'inculpato. **A pena decadenza l'inculpato deve depositare la lista dei propri testi 7 giorni prima della data fissata per l'udienza dibattimentale.** Questo è l'unico termine di decadenza previsto nel procedimento disciplinare per l'inculpato/segnalato.

Durante il dibattimento l'inculpato ha diritto di produrre documenti, interrogare o far interrogare testimoni, rendere dichiarazioni ecc.

La sezione può acquisire d'ufficio prove.

L'Art. 23 Reg. CNF n. 2/2014 definisce quali sono le prove utilizzabili (documenti e dichiarazioni provenienti da inculpato, documenti e dichiarazioni acquisiti nella fase istruttoria e dibattimentale però **per i verbali testimoniali redatti nel corso dell'istruttoria è necessaria la conferma in fase dibattimentale a pena inutilizzabilità**).

LA DECISIONE

La Sezione decide a maggioranza in Camera di Consiglio.

All'esito il Presidente dà lettura del **dispositivo** alle parti, indicando il termine per l'impugnazione al CNF. La motivazione è depositata entro 30 giorni dalla lettura del dispositivo (termine che può essere aumentato fino al doppio in caso di particolare complessità o carico di lavoro della sezione).

La procedimento disciplinare si può concludere:

- . Non luogo a provvedimento disciplinare;
- . Richiamo verbale (infrazioni lievi e scusabili): non è una sanzione in senso stretto e viene comunicato con una lettera riservata del Presidente del CDD;
- . Condanna con applicazione di sanzione disciplinare: avvertimento, censura, sospensione dall'esercizio professionale (2 mesi- 5 anni), radiazione

Contro una decisione sfavorevole di condanna, l'avv. potrà proporre ricorso entro trenta giorni dalla notifica del provvedimento, dinanzi al CNF.

Il segnalato/incolpato in qualsiasi momento del procedimento può sempre depositare memorie difensive e documenti nonché accedere al fascicolo.

Unico termine previsto a decadenza per il soggetto sottoposto a procedimento disciplinare avanti il CDD è quello per il deposito della lista testi.

L'esponente non è parte del procedimento disciplinare

L'Art. 56 L. 247/12 dispone la prescrizione dell'illecito disciplinare in:

6 anni dal fatto

5 anni dall'evento interruttivo.

Gli atti interruttivi sono tipizzati e sono:

Comunicazione all'iscritto della notizia di illecito;

Notifica decisione del CDD

Notifica sentenza del CNF

Se gli atti interruttivi sono più di uno la prescrizione decorre dall'ultimo, ma in ogni caso il termine di 6 anni può essere prolungato non oltre un quarto ($7 \frac{1}{2}$ max) - Non si computa il tempo delle eventuali sospensioni.

Le sanzioni disciplinari contenute nel codice deontologico forense hanno natura amministrativa con la conseguenza che, con riferimento al regime giuridico della prescrizione, non è applicabile lo jus superveniens, ove più favorevole all'incolpato. In particolare, punto di riferimento di applicazione del regime della prescrizione dell'azione disciplinare resta la **commissione del fatto**, se illecito istantaneo, ovvero la **cessazione della permanenza**, nel caso di illecito omissivo, continuato o permanente.

[Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 62 del 31 marzo 2021](#)

L'impedimento del professionista a comparire innanzi al giudice disciplinare non può ritenersi sussistente qualora generico e non documentale e lo stesso impedimento non può ritenersi sussistente anche qualora non sia supportato da certificato medico che dimostri l'assoluto impedimento del professionista a comparire (Nel caso di specie, l'incolpato aveva chiesto il rinvio dell'udienza disciplinare sulla scorta di un certificato medico attestante sindrome da lombosciatalgia acuta con prognosi di giorni 3 di riposo domiciliare). [**CNF, sentenza n. 163 del 17 luglio 2021**](#)

Recapiti e riferimenti

Sede: Milano - Via Freguglia n. 14 – Palazzina Anmig – primo piano

Mail: cdd@ordineavvocatimilano.it
cdd2@ordineavvocatimilano.it

Telefono: 02.54.100.907

www.consigliodistrettuale.it/milano

www.codicedeontologico-cnf.it